

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport


Bari, 22/480

167/20

Ill.mo Sig. Presidente
Consiglio Regione Puglia
S E D E

Si trasmette, con parere favorevole della V Commissione assenti
i consiglieri del gruppo comunista, il d.d.l. " Modifiche ed integrazioni
alla legge sul diritto allo studio approvata nella seduta consiliare del
10/4/80", per gli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.



Matteo Fantasia
Il Presidente

(Prof. Matteo Fantasia)

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE

Modifiche ed integrazioni alla legge sul diritto allo studio approvata nella seduta consiliare del 10/4/1980

Indubbiamente la procedura con cui si approva una legge di emendamenti ad un disegno di legge ancora all'esame del Governo è irriuale. Ma, a parte che questo espediente è stato già altra volta messo in atto, valga per tutte il disegno di legge di approvazione dello Statuto Regionale, questo è l'unico mezzo a nostra disposizione per consentire che il disegno di legge "Norme organiche per il diritto allo studio", venga approvato da questo Consiglio Regionale e venga messo a disposizione della scuola e della società pugliesi. Così, raccolte a voce le osservazioni del Governo, senza aspettare che le stesse pervenissero per le vie normali alla Presidenza del Consiglio, L'Assessore alla P.I. le ha tradotte in un disegno di legge che una volta approvato viene a modificare quello approvato il 10 aprile scorso.

Le osservazioni interessano:

- 1) l'art. 6 alla lettera f), dove, a proposito dell'assistenza a favore degli studenti che frequentano scuole secondarie superiori anche fuori Regione, si precisa che tale assistenza è subordinata alla mancanza di condizioni di reciprocità interregionale ad evitare la duplicazione dell'assistenza;
- 2) l'art. 8, che si occupa delle funzioni dei Comuni, in materia di assistenza scolastica, vede soppresso il penultimo comma, nel quale si contemplava la possibilità dei Comuni di integrare i propri fondi, quelli dello Stato e quelli della Regione con quote di contribuzione degli alunni, calcolati per categorie di reddito, con la determinazione delle fasce esenti;
- 3) l'art. 9, relativo al personale di cui all'art. 11 della L.R. 53 (il personale dei disciolti Consorzi Provinciali per l'istruzione tecnica) prevede che detto personale viene immesso mediante concorsi per l'inserimento nelle fasce funzionali corrispondenti

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport*

alla qualifica di assunzione, anzichè al titolo di studio e alle mansioni di fatto
espletate, purchè in possesso dei requisiti generali per l'accesso al livello di
concorso;

- 4) viene inserito dopo l'art.23 un art.23 bis in cui si afferma che gli interventi
previsti nella legge si svolgono nel rispetto delle competenze dello Stato in
materia;
- 5) l'art.26^{A)} modifica il penultimo comma nel senso che il personale incaricato negli
a. s. 1978 - 79 e 1979 - 80 sarà inquadrato con successiva legge da approvare entro
il 31/12/80; B) aggiunge un ultimo comma che prevede la copertura dei posti vacanti
con contratti a termine fino al 31/12/80.

